



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 4/25 DEL 6.02.2020

Oggetto: Modifiche alla Delib.G.R. n. 2/27 del 16.1.2013 recante i criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione dei contributi per le attività musicali popolari a favore delle associazioni musicali bandistiche e corali, gruppi strumentali e folcloristici isolani. Legge regionale 18 novembre 1986 n. 64.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport nel richiamare la legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 e s.m.i che riconosce la funzione di promozione sociale e culturale della musica popolare e tradizionale sarda e della sua diffusione nel territorio regionale, rammenta che la stessa legge regionale prevede due linee di intervento per sostenere le associazioni che si occupano di attività musicali popolari.

Con la prima linea, definita dall'articolo 2, la Regione disciplina gli interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari istituzionali a favore delle associazioni e dei complessi musicali bandistici, dei gruppi strumentali di musica sarda, dei gruppi corali polifonici, dei gruppi folcloristici isolani, regolarmente costituiti, senza fine di lucro ed operanti in modo continuativo da almeno un anno, mentre l'articolo 8 della stessa legge regionale disciplina gli interventi a sostegno dell'attività corsuale di preparazione musicale.

L'Assessore evidenzia che, sulla base dell'esperienza acquisita in questi anni, pare doveroso procedere alla modifica dei criteri vigenti, approvati con la Delib.G.R. n. 2/27 del 16.1.2013 relativa ai criteri e alle modalità per la concessione e la rendicontazione dei contributi per le attività musicali popolari a favore delle associazioni musicali bandistiche e corali, gruppi strumentali e folcloristici isolani, al fine di eliminare alcuni parametri che hanno un effetto distorsivo, e prevedere modifiche alle tabella dei punteggi, sia quella riferita all'art. 2 che quella relativa all'art. 8, al fine di rendere il contributo più rispondente alla qualità dell'organismo richiedente e all'attività che lo stesso si prefigge di eseguire nell'anno di riferimento.

In particolare, l'Assessore propone:

- di eliminare il riferimento contenuto a pag. 4 dell'allegato alla citata deliberazione n. 2/27 del 16.1.2013, nel punto in cui si prevede che il contributo spettante a ciascun organismo debba essere calcolato sia in relazione al punteggio ottenuto che sulla base dell'importo richiesto ("l'attribuzione del contributo si baserà sul punteggio totale raggiunto da ogni organismo



ammesso in graduatoria e, proporzionalmente alla richiesta, in percentuale da stabilire annualmente in base alla dotazione finanziaria stanziata nel bilancio regionale”). Al riguardo l'Assessore precisa che l'aver inserito una premialità sull'importo richiesto genera una disparità di trattamento fra concorrenti che hanno ottenuto il medesimo punteggio, e pertanto tale riferimento, in quanto distorsivo, deve essere eliminato;

- di precisare che, per quanto sopra, il contributo verrà calcolato facendo riferimento esclusivamente al punteggio raggiunto, attribuendo l'importo spettante a ciascun organismo in base al rapporto tra lo stanziamento di bilancio e il totale dei punti complessivi ottenuti da tutti gli organismi e moltiplicati per i punti ottenuti dal singolo soggetto beneficiario, fermo restando che il contributo concesso non potrà essere superiore a quello richiesto e tenuto conto della percentuale massima di compartecipazione regionale del 70% alle spese ammissibili complessive;
- di stabilire che venga garantito, per ciascun organismo ammesso a contributo, un importo minimo vitale pari ad euro 1.000 sia per i contributi di cui all'art. 2 che per i contributi di cui all'art. 8, e che spetterà a coloro che raggiungano un punteggio a cui corrisponderebbe un importo di contributo inferiore a tale importo, mentre, per tutti gli altri, l'importo del contributo sarà proporzionale al punteggio raggiunto secondo la formula di cui sopra;
- di sostituire la tabella 1 e la tabella 2, allegate alla deliberazione della Giunta regionale n. 2/27 del 16.1.2013, con le nuove tabelle 1 e 2 allegate alla presente deliberazione;
- di precisare che, stante la vigenza delle norme in materia di contabilità e i principi di armonizzazione del bilancio, non risulta più possibile concedere proroghe sull'effettuazione delle spese nell'annualità successiva e, pertanto, il contributo spettante a ciascun organismo, per ciascun annualità, debba essere riferito a spese che dovranno essere necessariamente effettuate nel medesimo anno;
- di precisare che tali modifiche diventeranno immediatamente operative e verranno dunque applicate al bando 2020, la cui scadenza di presentazione delle domande risulta fissata il 15 febbraio 2020;
- di demandare al Servizio Sport, Spettacolo e Cinema della Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, la necessaria attività di informazione e



comunicazione, tramite il sito internet della Regione Sardegna, sia relativamente ai termini di scadenza delle domande di partecipazione ai contributi previsti dalla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 che sulle modifiche previste dalla presente deliberazione.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare la modifica, come indicato in premessa, dei criteri vigenti, approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 2/27 del 16.1.2013, ed, in particolare:

- di eliminare il riferimento contenuto a pag. 4 dell'allegato alla citata deliberazione n. 2/27 del 16.1.2013, nel punto in cui si prevede che il contributo spettante a ciascun organismo debba essere calcolato sia in relazione al punteggio ottenuto che sulla base dell'importo richiesto ("l'attribuzione del contributo si baserà sul punteggio totale raggiunto da ogni organismo ammesso in graduatoria e, proporzionalmente alla richiesta, in percentuale da stabilire annualmente in base alla dotazione finanziaria stanziata nel bilancio regionale");
- di precisare che, per quanto sopra, il contributo verrà calcolato facendo riferimento esclusivamente al punteggio raggiunto, attribuendo l'importo spettante a ciascun organismo in base al rapporto tra lo stanziamento di bilancio e il totale dei punti complessivi ottenuti da tutti gli organismi e moltiplicati per i punti ottenuti dal singolo soggetto beneficiario, fermo restando che il contributo concesso non potrà essere superiore a quello richiesto e tenuto conto della percentuale massima di compartecipazione regionale del 70% alle spese ammissibili complessive;
- di stabilire che venga garantito, per ciascun organismo ammesso a contributo, un importo minimo vitale pari ad euro 1.000 sia per i contributi di cui all'art. 2 che per i contributi di cui all'art. 8, e che spetterà a coloro che raggiungano un punteggio a cui corrisponderebbe un importo di contributo inferiore a tale importo, mentre, per tutti gli altri, l'importo del contributo sarà proporzionale al punteggio raggiunto secondo la formula di cui sopra;
- di sostituire la tabella 1 e la tabella 2, allegate alla deliberazione della Giunta regionale n. 2/27



- del 16.1.2013, con le nuove tabelle 1 e 2 allegate alla presente deliberazione;
- di precisare che, stante la vigenza delle norme in materia di contabilità e i principi di armonizzazione del bilancio, non risulta più possibile concedere proroghe sull'effettuazione delle spese nell'annualità successiva e, pertanto, il contributo spettante a ciascun organismo, per ciascun annualità, debba essere riferito a spese che dovranno essere necessariamente effettuate nel medesimo anno;
 - di precisare che tali modifiche diventeranno immediatamente operative e verranno dunque applicate al bando 2020, la cui scadenza di presentazione delle domande risulta fissata il 15 febbraio 2020;
 - di demandare al Servizio Sport, Spettacolo e Cinema della Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, la necessaria attività di informazione e comunicazione, tramite il sito internet della Regione Sardegna, sia relativamente ai termini di scadenza delle domande di partecipazione ai contributi previsti dalla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 che sulle modifiche previste dalla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas